

SENT. N. 14159/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZIONE 7

Riunita con l'intervento dei Signori:
GOGLIA LUIGI Presidente
LUCE ANDREA Relatore
GRANDE FELICE Giudice
ha emesso la seguente

SENTENZA

-sul ricorso n. 2709/12
Depositato il 17/02/2012
-avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (OMISSIS) registro 2010

CONTRO: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

Proposto dal ricorrente:

BANCA SPA, difeso da: AVV. (OMISSIS)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 23 gennaio **BANCA S.P.A.** Società incorporante, **SOCIETA' ALFA.**, cessionaria di **BANCA SPA** ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'avviso di liquidazione n. 2010/001/DI/000005663/0/001 notificato il 22 novembre 2011 dall'Ufficio Territoriale di Napoli 3 TET ed intimantele il pagamento di euro 2.655,16 quale imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n.5663/2010 del Tribunale di Napoli emesso, a sua richiesta, in odio della **DEBITORE** e dei **FIDEIUSSORI**. La ricorrente, si è doluta dell'illegitimità della tassazione del decreto ingiuntivo "per violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro", richiamando il principio dell'alternatività tra registro ed I.V.A. di cui all'art. 40 del D.P.R. n.131/86 secondo cui il decreto non può essere tassato con una aliquota proporzionale in luogo dell'imposta fissa, per avere il decreto ingiuntivo "ad oggetto una condanna in solido nei confronti del debitore principale e dei fideiussori per duplicazione dell'imposta", oltre che per la "erroneità del calcolo della tassazione", insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

L'Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale II di Napoli, costituitasi, ha eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.

Dopo un rinvio, per un vano tentativo di conciliazione, all'odierna audienza la Commissione, letto ed esaminato il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha deciso la controversia come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che, in tema di imposta di registro, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che ha esteso alla materia tributaria i principi di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del

criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa.

A tal uopo non può ritenersi sufficiente la mera indicazione, come nella specie, del provvedimento giudiziario soggetto a tassazione e, in termini quanto mai generici, della normativa di riferimento, posto che tale riduttiva e tautologica esposizione non consente al destinatario la possibilità di intendere le varie componenti dell'addebito e la procedura di calcolo seguita per la determinazione della somma pretesa, costringendo il ricorrente, come emerge chiaramente dal contenuto del ricorso, a strutturare la difesa su ipotesi di censura del provvedimento.

Neppure potrebbe affermarsi che il calcolo dell'imposta costituisce mera operazione aritmetica, difettando nell'atto impugnato l'esplicita indicazione — fuor che dell'atto giudiziario tassato, dei dati da applicare in detta operazione.

Ciò posto, deve affermarsi la fondatezza del ricorso per la violazione dei principi di alternatività tra IVA ed imposta di registro.

Invero, in tema d'imposta di registro, il provvedimento monitorio che intima ad un correntista il pagamento al ricorrente istituto di credito della somma costituente il saldo passivo del conto corrente nonché l'importo non ancora restituito di un mutuo, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria (come tali esentati, a norma dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa), ma siano (come, nella specie) la sorte capitale e gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e gli altri oneri contrattuali) il corrispettivo prodotto dalle operazioni di conto corrente e di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. 5, sentenza n. 6125 del 16/3/2011).

5. La natura e difficoltà delle questioni trattate ed il contrasto interpretativo esistente in giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione delle spese

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2014

Giudice rel. LUCE ANDREA

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy*